

MINISTERO DELL'INTERNO - Circolare n. 45945 del 25 maggio 1996

Servizi di vigilanza resi dal corpo nazionali dei vigili del fuoco nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento.

La Gazzetta Ufficiale n. 113/1996 ha pubblicato il D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, con il quale viene approvato il regolamento sui servizi di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo e trattenimento che, a termini della L. 26 luglio 1965, n. 966, sono effettuati, a pagamento, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In proposito, pur nell'estrema chiarezza delle disposizioni contenute nel testo normativo di cui trattasi, appare opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. e delle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sulle innovazioni recate dal regolamento in parola, particolarmente in riferimento ai parametri (ricettività degli ambienti) in base ai quali le commissioni medesime, su proposta dei Comandanti provinciali determinano l'entità del servizio fissando il numero di vigili del fuoco chiamati a svolgere il servizio.

Poiché il criterio seguito nella stesura del testo è stato improntato all'individuazione dei luoghi per i quali la vigilanza da parte del Corpo è da ritenersi indispensabile procedendo, altresì, in alcuni casi, a modifiche dei sopraccennati parametri, rispetto a quelli previgenti, appare opportuno rappresentare l'esigenza che con l'entrata in vigore del provvedimento vengano tempestivamente aggiornate quelle situazioni non più rispondenti ai nuovi criteri.

Va, altresì, rammentato che, come è noto, la legittimità delle disposizioni che disciplinano l'esclusività della competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'effettuazione dei servizi di vigilanza presso i locali di pubblico spettacolo, è stata recentemente affermata dalla Corte Costituzionale, tenuto conto dell'esigenza di garantire al massimo l'interesse sotteso alla tutela della pubblica incolumità, per cui ogni inadempienza dovrà trovare pronta ed espressa sanzione ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della L. 966/65.

Si ritiene, infine, di dover sottolineare l'ulteriore innovazione recata dal regolamento in parola all'art. 4, c. 4, dove viene espressamente consentito alle Commissioni provinciali di imporre l'effettuazione del servizio in parola anche nei confronti di ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle prescritte in via generale, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti per le finalità di cui all'art. 2, lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse.